

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI
[ALBA PRIVATE EQUITY S.P.A.](http://www.alba-pe.com)**

**SULLE PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO CONCERNENTI
LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
PARTE STRAORDINARIA
DEL 26 NOVEMBRE 2015**

(Convocazione Unica)

www.alba-pe.com

1° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA

Proposta di modifiche statutarie: Art. 1 (Costituzione e denominazione), Art. 4 (Oggetto), Art. 6 (Azioni), Art. 11 (Costituzione, competenza e deliberazioni), Art. 15 (Composizione, nomina e sostituzione), e Artt. 9 (Trasferimento), 10 (Recesso), 23 (Collegio Sindacale) e 24 (Revisione legale dei conti).

Signori Azionisti,

in relazione all'Assemblea di Alba Private Equity S.p.A. (di seguito la **"Società"** o l' **"Emittente"**) convocata per il **26 novembre 2015**, il Consiglio di Amministrazione ha redatto la presente relazione (la **"Relazione"**) per illustrarVi le seguenti proposte di modifica allo statuto sociale dell'Emittente (lo **"Statuto"**) che si intendono sottoporre alla Vostra approvazione:

- (i) la modifica dell'art. 1 dello Statuto in tema di variazione della denominazione Sociale da "Alba Private Equity S.p.A." (in sigla "APE S.p.A.") a "Alba" o "Elixia";
- (ii) la modifica dell'art. 4 dello Statuto concernente la riformulazione dell'oggetto sociale;
- (iii) la modifica dell'art. 6 dello Statuto concernente l'introduzione di un nuovo paragrafo (6.7), al fine di procedere ad un innalzamento della soglia delle offerte pubbliche obbligatorie, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 58/1998 ("TUF") e conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto con l'introduzione di un nuovo paragrafo 6.7;
- (iv) la modifica all'art. 11 dello Statuto finalizzata ad eliminare i quorum rinforzati previsti per le modifiche all'oggetto sociale;
- (v) la modifica all'art. 15 dello Statuto al fine di chiarire il contenuto del regolamento di funzionamento del Consiglio e i requisiti degli amministratori indipendenti, riformulare i meccanismi di nomina del Consiglio, di sostituzione di un consigliere dimissionario e la clausola *"simul stabunt simul cadent"*
- (vi) la modifica degli articoli 9, 10, 23 e 24 al fine di correggere imperfezioni e refusi.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che le modifiche proposte consentirebbero di adeguare lo Statuto alle mutate strategie aziendali e alle conseguenti variazioni intervenute nella struttura organizzativa e societaria, nonché ad alcune norme legislative e regolamentari di recente introduzione.

* * * * *

MOTIVAZIONE DELLE VARIAZIONI PROPOSTE

1.1 Variazione della denominazione sociale da "Alba Private Equity" (in sigla "APE S.p.A.") a "Alba" o "Elixia" e conseguente modifica dell'art. 1 dello Statuto

Il Consiglio di Amministrazione vi ricorda che nel corso del 2014 è entrata in vigore una direttiva europea, la c.d. Alternative Investment Fund Managers Directive ("AIFMD"), che regola la gestione, l'amministrazione ed il marketing dei cosiddetti Alternative Investment Funds ("AIFs"), tra i quali le "Investment Companies", categoria dove sarebbe potuta ricadere la nostra Società.

Nello specifico, la direttiva AIFMD e la normativa italiana di attuazione prevedono, da un lato, che tutti i soggetti che esercitano attività di investimento siano preventivamente autorizzati da Banca d'Italia e siano sottoposti a vigilanza da parte della medesima con tutti gli oneri organizzativi ed i costi che ciò comporta e, dall'altro lato, specifica che restano escluse dall'ambito di applicazione della AIFMD le c.d. società di partecipazione finanziaria di cui all'art. 32 quater del TUF.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto che l'Emittente svolge un'attività che si concretizza come attività tipica di una società di partecipazione finanziaria, gli Amministratori hanno ritenuto, di proporvi la seguente variazione della denominazione sociale e di conseguenza dell'art. 1 dello Statuto, la quale contenendo il binomio "Private Equity", potrebbe evocare lo svolgimento di attività di *private equity* ai sensi della AIFMD.

A tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione vi propone di apportare all'art. 1 dello Statuto la modifica della denominazione sociale scegliendo fra "Alba" o "Elixia", nomi per i quali sono già state svolte le dovute ricerche di anteriorità in Italia ed in Europa.

Si segnala che, al fine di facilitare l'individuazione delle variazioni statutarie proposte all'art. 1 ed agli ulteriori articoli dello Statuto, (i) il testo previgente è riportato nella colonna di sinistra della tabella, (ii) il testo di cui si propone l'adozione è riportato nella colonna di destra della tabella e le parti che sono state modificate sono evidenziate in neretto e in modalità revisione.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p align="center">Articolo 1) Costituzione e denominazione</p> <p>E' costituita una Società per azioni denominata "Alba Private Equity S.p.A" (in sigla APE S.p.A.), senza vincoli di rappresentazione grafica.</p>	<p align="center">Articolo 1) Costituzione e denominazione</p> <p>E' costituita una società per azioni denominata "[•]" (la Società), senza vincoli di rappresentazione grafica.</p>

1.2 Riformulazione dell'oggetto sociale e conseguente modifica dell'art. 4 dello Statuto sociale

L'Emittente non svolge la tipica attività di *Investment Company* che – come specificato al paragrafo 1.1 della presente Relazione – richiederebbe, alla luce della normativa introdotta dall'AIFMD, la necessità di essere preventivamente autorizzati da Banca d'Italia all'esercizio di tale attività, con conseguente sottoposizione alla vigilanza della medesima Autorità di Vigilanza.

L'attività effettivamente svolta dall'Emittente si concretizza, al contrario, come attività tipica di una società di partecipazione finanziaria di cui all'art. 32-quater, comma 2, TUF, in quanto consiste nell'assunzione di partecipazioni in altre imprese con finalità di stabile investimento. L'Emittente, infatti, detiene in portafoglio, prevalentemente, partecipazioni di maggioranza (o comunque tali da consentire alla stessa di esercitare un'influenza notevole) che vengono gestite con lo scopo, principale, di realizzare strategie imprenditoriali finalizzate alla valorizzazione degli investimenti effettuati nel lungo termine. Vale altresì precisare che, in coerenza con quanto sopra, (i) l'Emittente non ha particolari vincoli temporali/accordi di "uscita" dagli investimenti oggetto della propria attività e che (ii) le linee programmatiche approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 14 ottobre 2015 prevedono, tra l'altro:

- il riposizionamento strategico della società ed il completamento della trasformazione della natura della stessa in “holding di partecipazioni industriali”;
- la focalizzazione dell’attività aziendale nel supporto attivo, attraverso il controllo o l’influenza notevole, delle partecipate e la progressiva valorizzazione di tutti gli investimenti indiretti e di quelli in cui non si rivelasse comunque possibile avere un coinvolgimento diretto nella definizione delle strategie aziendali;
- il perseguimento di tutte le possibili sinergie attivabili a livello di gruppo;
- la progressiva concentrazione degli investimenti industriali in selezionati ambiti settoriali caratterizzati preferibilmente da alta visibilità sui flussi futuri ed un conseguente contenuto livello di rischio.

Alla luce di quanto sopra e del nuovo quadro normativo introdotto dall’AIFMD, si rende opportuno, pertanto, modificare l’art. 4 dello Statuto, che descrive l’oggetto sociale dell’Emittente, al fine, da un lato, (i) di riflettere al meglio lo scopo e l’attività concretamente perseguiti dall’Emittente in quanto holding di partecipazioni e, dall’altro, (ii) di recepire l’adeguamento normativo nel frattempo intervenuto.

La proposta di modifica dell’oggetto sociale viene sottoposta all’approvazione dell’assemblea, in forma alternativa e segnatamente:

- i) un’ipotesi sub A), recante in aggiunta alle integrazioni finalizzate a chiarire che l’Emittente non svolge attività “riservata” sulla base delle ultime novità normative, l’eliminazione, tra l’altro, all’art. 4.7 dello Statuto, dei “limiti alla concentrazione del rischio” e, più in generale, delle regole in materia di investimenti (i “**Limiti**”), inseriti in Statuto ai fini dell’ammissione a quotazione, in quanto all’epoca imposti dal Regolamento dei Mercati organizzati e Gestiti di Borsa Italiana. L’eliminazione di tali Limiti, pur non determinando una modifica dell’oggetto sociale in sé considerato, comporterebbe una variazione dei criteri operativi cui gli amministratori devono attenersi per realizzare l’attività di assunzione di partecipazioni in altre imprese; di conseguenza – ai sensi dell’art. 11 dello Statuto – tale modifica dovrà essere approvata in sede di assemblea straordinaria, con un quorum rinforzato del 90% del capitale sociale e ove adottate, daranno luogo, ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lettera a), al diritto di recesso del socio assente, astenuto o dissenziente.

Tale variazione ha formato oggetto di discussione con i funzionari di Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”) i quali hanno precisato che essa determinerà, secondo tempi e modalità da concordare con Borsa Italiana, il trasferimento delle azioni dell’Emittente, e la negoziazione delle stesse, dal segmento dedicato alle “Investment Companies” del Mercato degli Investment Vehicles organizzato e gestito da Borsa Italiana (“**MIV**”) al Segmento Professionale dedicato agli “Special Investment Vehicles” (“**SIV**”), sempre del MIV. Sul segmento in parola sono negoziati gli strumenti finanziari di società la cui politica di investimento non prevede un sufficiente livello di diversificazione e società la cui politica di investimento si caratterizza in termini di particolare complessità, fra cui i veicoli multi-strategy. La principale differenza rispetto al segmento “Investment Companies” si riferisce al fatto che gli acquisti di strumenti finanziari quotati sul SIV sono riservati ai c.d. Investitori Professionali mentre gli investitori che non rientrano in tale categoria potranno comunque mantenere la propria partecipazione o procedere alla cessione delle azioni dell’Emittente eventualmente già in loro possesso.

ii) un'ipotesi sub B), recante unicamente le integrazioni finalizzate a chiarire che l'Emittente non svolge attività "riservata" sulla base delle ultime novità normative, ma non l'eliminazione dei Limiti. Tale modifica non richiederà pertanto in sede di assemblea straordinaria il quorum rinforzato del 90% del capitale sociale e ove adottata, non darà luogo, ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera a), al diritto di recesso del socio assente, astenuto o dissenziente.

In tal caso i funzionari di Borsa Italiana hanno precisato che essa determinerà il mantenimento delle azioni dell'Emittente, e la negoziazione delle stesse, nel segmento MIV, pur non rientrando la Società nella direttiva AIFMD.

Fermo quanto sopra, si propone in via prioritaria l'approvazione della proposta di modifica all'art. 4 dello Statuto di seguito illustrata sub A); qualora non si riuscisse a raggiungere in sede di assemblea straordinaria il quorum rinforzato del 90% del capitale sociale e dunque non fosse possibile deliberare la modifica all'art. 4 dello Statuto di seguito illustrata sub A), si propone, in via subordinata, l'approvazione della proposta di modifica all'art. 4 dello Statuto di seguito illustrata sub B).

IPOTESI SUB A)

A tal riguardo, si propone di apportare all'art. 4 dello Statuto le seguenti modifiche.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;">Articolo 4) - Oggetto</p> <p>4.1 La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio nei confronti del pubblico di attività di assunzione di partecipazioni, con esclusione espressa della possibilità di effettuare operazioni riservate agli intermediari finanziari.</p> <p>4.2 In particolare, la Società, nell'ambito della predetta attività, potrà:</p> <p>a) assumere , negoziare e gestire partecipazioni, interessenze e diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale in altre società, imprese o altre entità, quotate o non quotate, di maggioranza o di minoranza, nonché sottoscrivere altri strumenti finanziari in genere (quali definiti dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, il "Testo Unico della Finanza") emessi da tali società, imprese o altre entità;</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 4) - Oggetto</p> <p>4.1 La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio nei confronti del pubblico di attività di assunzione di partecipazioni <u>con lo scopo di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all'aumento del valore nel lungo termine delle stesse, attraverso l'esercizio del controllo, dell'influenza notevole o dei diritti derivanti da tali partecipazioni</u>, con esclusione espressa della possibilità di effettuare operazioni riservate agli intermediari finanziari.</p> <p>4.2 In particolare, la Società, <u>operando per conto proprio</u>, nell'ambito della predetta attività, potrà:</p> <p>a) assumere , negoziare e gestire partecipazioni, interessenze e diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale in altre società, imprese o altre entità, quotate o non quotate, di maggioranza o di minoranza, nonché sottoscrivere altri strumenti finanziari in genere (quali definiti dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, il "Testo Unico della Finanza") emessi da tali società, imprese o altre entità;</p>

<p>b) investire in strumenti finanziari rappresentativi di quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero di partecipazioni in veicoli societari, deputati allo svolgimento di operazioni di cui alla lettera a).</p> <p>4.3 La Società potrà svolgere la suddetta attività anche al di fuori della propria sede nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti .</p> <p>4.4 La Società potrà, inoltre, esercitare tutte le attività e compiere tutti gli atti e le operazioni strumentali, ausiliarie, connesse o accessorie, alle attività di natura finanziaria sopra descritte, nei limiti consentiti dalla vigente normativa.</p> <p>4.5 La Società potrà effettuare la raccolta del risparmio, anche presso i propri soci, nei limiti e con le modalità consentiti dall'articolo 11 del Testo Unico Bancario e dalla correlata normativa secondaria vigente pro-tempore.</p> <p>4.6 Inoltre la Società, in via strumentale e del tutto occasionale, potrà, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, fidejussioni, rilasciare garanzie, nell'interesse delle società partecipate e anche a favore di terzi, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, finanziaria, assicurativa, commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza con lo scopo sociale e sia ritenuto utile al raggiungimento dello stesso.</p> <p>4.7 Con riferimento al predetto ambito di operatività, la Società svolgerà la propria attività in conformità a quanto segue:</p> <p>a) la Società non investirà in strumenti finanziari, quotati e non quotati, di uno stesso emittente e in parti di uno stesso OICR per un valore superiore al 30% (trenta per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale approvati;</p> <p>b) il totale delle esposizioni della Società nei confronti dello stesso emittente o gruppo di società, nei quali la Società ha investito – ivi comprese le esposizioni derivanti da strumenti finanziari over-the-counter (OTC) -, sarà inferiore al 30% (trenta per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale approvati;</p> <p>c) la Società non investirà in quote di fondi speculativi, italiani o esteri;</p>	<p>b) investire in via residuale in strumenti finanziari rappresentativi di quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero di partecipazioni in veicoli societari, deputati allo svolgimento di operazioni di cui alla lettera a).</p> <p>4.3 La Società potrà svolgere la suddetta attività anche al di fuori della propria sede nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.</p> <p>4.4 La Società potrà, inoltre, esercitare tutte le attività e compiere tutti gli atti e le operazioni strumentali, ausiliarie, connesse o accessorie, alle attività di natura finanziaria sopra descritte, nei limiti consentiti dalla vigente normativa.</p> <p>4.5 La Società potrà effettuare la raccolta del risparmio, anche presso i propri soci, nei limiti e con le modalità consentiti dall'articolo 11 del Testo Unico Bancario e dalla correlata normativa secondaria vigente pro-tempore.</p> <p>4.63 Inoltre la Società, in via strumentale e nel rispetto delle disposizioni tempo per tempo vigenti, potrà, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, fidejussioni, rilasciare garanzie, nell'interesse delle società partecipate, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, finanziaria (ivi inclusa la concessione di finanziamenti), assicurativa, commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza con lo scopo sociale e sia ritenuto utile al raggiungimento dello stesso.</p> <p>4.7 Con riferimento al predetto ambito di operatività, la Società svolgerà la propria attività in conformità a quanto segue:</p> <p>a) la Società non investirà in strumenti finanziari, quotati e non quotati, di uno stesso emittente e in parti di uno stesso OICR per un valore superiore al 30% (trenta per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale approvati;</p> <p>b) il totale delle esposizioni della Società nei confronti dello stesso emittente o gruppo di società, nei quali la Società ha investito – ivi comprese le esposizioni derivanti da strumenti finanziari over the counter (OTC) -, sarà inferiore al 30% (trenta per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale approvati;</p> <p>c) la Società non investirà in quote di fondi speculativi, italiani o esteri;</p>
---	--

<p>d) i limiti di investimento, precisati alle precedenti lettere a) e b), non trovano applicazione allorché gli strumenti finanziari in cui la Società ha investito, ovvero intende investire, sono emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea, da suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico, di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea;</p> <p>e) la Società potrà superare le soglie di cui alle lettere a) e b) che precedono in presenza di circostanze eccezionali e per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi dal loro superamento.</p> <p>4.8 Alla Società è fatto divieto di esercitare ogni e qualsiasi attività riservata agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario e comunque l'attività bancaria, l'esercizio professionale dell'attività di intermediazione mobiliare e ogni altra attività oggetto di diversa privativa di legge e quelle vietate dalla presente e futura legislazione."</p>	<p>d) i limiti di investimento, precisati alle precedenti lettere a) e b), non trovano applicazione allorché gli strumenti finanziari in cui la Società ha investito, ovvero intende investire, sono emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea, da suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico, di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea;</p> <p>e) la Società potrà superare le soglie di cui alle lettere a) e b) che precedono in presenza di circostanze eccezionali e per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi dal loro superamento.</p> <p>4.84 Alla Società è fatto divieto di esercitare ogni e qualsiasi attività riservata agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario e comunque l'attività bancaria, l'esercizio professionale dell'attività di intermediazione mobiliare, <u>l'esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio</u> e ogni altra attività oggetto di diversa privativa di legge e quelle vietate dalla presente e futura legislazione."</p>
--	---

IPOTESI SUB B)

Fermo quanto sopra, si propone - per l'ipotesi in cui non si riuscisse a raggiungere in sede di assemblea straordinaria il quorum rinforzato del 90% del capitale sociale e dunque non fosse possibile deliberare la modifica all'art. 4 dello Statuto sopra illustrata - di apportare all'art. 4 dello Statuto le integrazioni nel seguito evidenziate.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p align="center">Articolo 4) - Oggetto</p> <p>4.1 La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio nei confronti del pubblico di attività di assunzione di partecipazioni, con esclusione espressa della possibilità di effettuare operazioni riservate agli intermediari finanziari.</p> <p>4.2 In particolare, la Società, nell'ambito della predetta attività, potrà:</p>	<p align="center">Articolo 4) - Oggetto</p> <p>4.1 La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio nei confronti del pubblico di attività di assunzione di partecipazioni <u>con lo scopo di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all'aumento del valore nel lungo termine delle stesse, attraverso l'esercizio del controllo, dell'influenza notevole o dei diritti derivanti da tali partecipazioni</u>, con esclusione espressa della possibilità di effettuare operazioni riservate agli intermediari finanziari.</p> <p>4.2 In particolare, la Società, <u>operando per conto proprio</u>, nell'ambito della predetta attività, potrà:</p>

<p>a) assumere, negoziare e gestire partecipazioni, interessenze e diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale in altre società, imprese o altre entità, quotate o non quotate, di maggioranza o di minoranza, nonché sottoscrivere altri strumenti finanziari in genere (quali definiti dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, il "Testo Unico della Finanza") emessi da tali società, imprese o altre entità;</p> <p>b) investire in strumenti finanziari rappresentativi di quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero di partecipazioni in veicoli societari, deputati allo svolgimento di operazioni di cui alla lettera a).</p> <p>4.3 La Società potrà svolgere la suddetta attività anche al di fuori della propria sede nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.</p> <p>4.4 La Società potrà, inoltre, esercitare tutte le attività e compiere tutti gli atti e le operazioni strumentali, ausiliarie, connesse o accessorie, alle attività di natura finanziaria sopra descritte, nei limiti consentiti dalla vigente normativa.</p> <p>4.5 La Società potrà effettuare la raccolta del risparmio, anche presso i propri soci, nei limiti e con le modalità consentiti dall'articolo 11 del Testo Unico Bancario e dalla correlata normativa secondaria vigente pro-tempore.</p> <p>4.6 Inoltre la Società, in via strumentale e del tutto occasionale, potrà, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, fidejussioni, rilasciare garanzie, nell'interesse delle società partecipate e anche a favore di terzi, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, finanziaria, assicurativa, commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza con lo scopo sociale e sia ritenuto utile al raggiungimento dello stesso.</p> <p>4.7 Con riferimento al predetto ambito di operatività, la Società svolgerà la propria attività in conformità a quanto segue:</p>	<p>a) assumere, negoziare e gestire partecipazioni, interessenze e diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale in altre società, imprese o altre entità, quotate o non quotate, di maggioranza o di minoranza, nonché sottoscrivere altri strumenti finanziari in genere (quali definiti dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, il "Testo Unico della Finanza") emessi da tali società, imprese o altre entità;</p> <p>b) investire in via residuale in strumenti finanziari rappresentativi di quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero di partecipazioni in veicoli societari, deputati allo svolgimento di operazioni di cui alla lettera a) fondi chiusi di investimento mobiliare e/o immobiliare, italiani o esteri e altri organismi di investimento collettivo del risparmio (insieme, gli "OICR").</p> <p>4.3 La Società potrà svolgere la suddetta attività anche al di fuori della propria sede nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.</p> <p>4.4 La Società potrà, inoltre, esercitare tutte le attività e compiere tutti gli atti e le operazioni strumentali, ausiliarie, connesse o accessorie, alle attività di natura finanziaria sopra descritte, nei limiti consentiti dalla vigente normativa.</p> <p>4.5 La Società potrà effettuare la raccolta del risparmio, anche presso i propri soci, nei limiti e con le modalità consentiti dall'articolo 11 del Testo Unico Bancario e dalla correlata normativa secondaria vigente pro-tempore.</p> <p>4.6 Inoltre la Società, in via strumentale e del tutto occasionale, e nel rispetto delle disposizioni tempo per tempo vigenti, potrà, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, fidejussioni, rilasciare garanzie, nell'interesse delle società partecipate, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, finanziaria (ivi inclusa la concessione di finanziamenti), assicurativa, commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza con lo scopo sociale e sia ritenuto utile al raggiungimento dello stesso.</p> <p>4.7 Con riferimento al predetto ambito di operatività, <u>qualora le azioni siano quotate sul mercato degli investment vehicles (MIV) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la Società svolgerà la propria attività in conformità ai criteri e alle caratteristiche, pro tempore vigenti, del suddetto mercato MIV ed in particolare a</u> quanto segue:</p>
---	--

<p>a) la Società non investirà in strumenti finanziari, quotati e non quotati, di uno stesso emittente e in parti di uno stesso OICR per un valore superiore al 30% (trenta per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale approvati;</p> <p>b) il totale delle esposizioni della Società nei confronti dello stesso emittente o gruppo di società, nei quali la Società ha investito – ivi comprese le esposizioni derivanti da strumenti finanziari over-the-counter (OTC) -, sarà inferiore al 30% (trenta per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale approvati;</p> <p>c) la Società non investirà in quote di fondi speculativi, italiani o esteri;</p> <p>d) i limiti di investimento, precisati alle precedenti lettere a) e b), non trovano applicazione allorché gli strumenti finanziari in cui la Società ha investito, ovvero intende investire, sono emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea, da suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico, di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea;</p> <p>e) la Società potrà superare le soglie di cui alle lettere a) e b) che precedono in presenza di circostanze eccezionali e per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi dal loro superamento.</p> <p>4.8 Alla Società è fatto divieto di esercitare ogni e qualsiasi attività riservata agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario e comunque l'attività bancaria, l'esercizio professionale dell'attività di intermediazione mobiliare e ogni altra attività oggetto di diversa privativa di legge e quelle vietate dalla presente e futura legislazione."</p>	<p>a) la Società non investirà in strumenti finanziari, quotati e non quotati, di uno stesso emittente e in parti di uno stesso OICR per un valore superiore al 30% (trenta per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale approvati;</p> <p>b) il totale delle esposizioni della Società nei confronti dello stesso emittente o gruppo di società, nei quali la Società ha investito – ivi comprese le esposizioni derivanti da strumenti finanziari over-the-counter (OTC) -, sarà inferiore al 30% (trenta per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale approvati;</p> <p>c) la Società non investirà in quote di fondi speculativi, italiani o esteri;</p> <p>d) i limiti di investimento, precisati alle precedenti lettere a) e b), non trovano applicazione allorché gli strumenti finanziari in cui la Società ha investito, ovvero intende investire, sono emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea, da suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico, di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea;</p> <p>e) la Società potrà superare le soglie di cui alle lettere a) e b) che precedono in presenza di circostanze eccezionali e per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi dal loro superamento.</p> <p>4.8 Alla Società è fatto divieto di esercitare ogni e qualsiasi attività riservata agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario e comunque l'attività bancaria, l'esercizio professionale dell'attività di intermediazione mobiliare, <u>l'esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio</u> e ogni altra attività oggetto di diversa privativa di legge e quelle vietate dalla presente e futura legislazione."</p>
---	---

Le integrazioni sopra proposte non dando luogo ad una modifica dei criteri operativi a cui gli amministratori devono attenersi per realizzare le attività di investimento ma rispondono esclusivamente alla finalità di recepire un adeguamento normativo nel frattempo intervenuto. Pertanto, ai fini dell'adozione di tale modifica statutaria non sarà necessario in sede di assemblea straordinaria il raggiungimento del quorum rinforzato del 90% del capitale sociale previsto dall'art. 11 dello Statuto per le ipotesi di modifica dell'oggetto sociale.

In coerenza con quanto sopra - ove l'assemblea straordinaria dei soci approvasse le integrazioni all'art. 4 dello Statuto sopra illustrate (che, come previsto, sono volte esclusivamente a precisare, per effetto dello *ius superveniens*, le modalità di attuazione dell'oggetto sociale che rimane il medesimo), non spetterebbe ai soci assenti, dissenzienti o astenuti il diritto di recesso di cui all'art. 2437, comma 1, lettera a).

1.3 Innalzamento al 40% della soglia delle offerte pubbliche obbligatorie, ai sensi dell'art. 106 del TUF e conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto con l'introduzione di un nuovo paragrafo 6.7

Il Consiglio di Amministrazione Vi ricorda che è stata introdotta una modifica all'art. 106 (Offerta pubblica di acquisto totalitaria) del TUF, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2014 n. 91 c.d. "Decreto Legge Competitività", convertito in legge con legge 11 agosto 2014 n. 116 che concede, tra l'altro, alle piccole e medie imprese cc.dd. "PMI" (ovvero emittenti che abbiano – in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio - un fatturato annuo non superiore a Euro 300 milioni ovvero abbiano una capitalizzazione media di mercato nell'ultimo anno solare inferiore a Euro 500 milioni), categoria nella quale rientra la vostra Società, la possibilità di prevedere nel proprio Statuto una soglia di partecipazione al capitale sociale o di diritti di voto oltre la quale scatta l'obbligo di promuovere un'Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) diversa da quella di legge. Tale soglia, in particolare, può ora essere discrezionalmente fissata dall'Assemblea, dall'originario 30%, in una percentuale compresa tra il 25% e 40%.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo attenta valutazione in merito ai criteri sopra richiamati ed in considerazione del fatto che la Società, ad oggi, soddisfa i requisiti per poter essere considerata PMI ai sensi di quanto previsto dal TUF all'art. 1, comma 1, lettera w, quater 1), Vi propone di procedere ad un innalzamento della suddetta soglia di rilevanza al 40%, ritenendo che tale modifica possa in linea di principio costituire un'opportunità per attrarre investimenti e favorire l'ingresso nel capitale di altri soggetti e, più in generale, per aumentare il grado di contendibilità della Società.

Di seguito si riporta la modifica all'articolo 6 dello Statuto che a tal fine si intende proporre.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;">Articolo 6) - Azioni</p> <p>6.1 Le Azioni sono fornite dei diritti previsti nel presente Statuto.</p> <p>6.2 Tutte le Azioni hanno le medesime caratteristiche e conferiscono i medesimi diritti.</p> <p>6.3 Le Azioni sono liberamente trasferibili.</p> <p>6.4 Le Azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune ai sensi dell'articolo 2347 del codice civile.</p> <p>6.5 Le Azioni sono nominative e sono soggette al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 28 e seguenti del d.lgs. 213/1998, secondo le norme vigenti per il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 6) - Azioni</p> <p>6.1 Le Azioni sono fornite dei diritti previsti nel presente Statuto.</p> <p>6.2 Tutte le Azioni hanno le medesime caratteristiche e conferiscono i medesimi diritti.</p> <p>6.3 Le Azioni sono liberamente trasferibili.</p> <p>6.4 Le Azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune ai sensi dell'articolo 2347 del codice civile.</p> <p>6.5 Le Azioni sono nominative e sono soggette al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 28 e seguenti del d.lgs. 213/1998, secondo le norme vigenti per il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati.</p>

<p>6.6 Possono essere create ulteriori categorie di azioni fornite di diritti diversi, nei limiti di quanto consentito dalla legge e di quanto previsto nel presente Statuto.</p>	<p>6.6 Possono essere create ulteriori categorie di azioni fornite di diritti diversi, nei limiti di quanto consentito dalla legge e di quanto previsto nel presente Statuto.</p> <p>6.7 La soglia prevista dal Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), oltre la quale è obbligatorio promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle partecipazioni Sociali, è fissata nella misura del 40% (quaranta per cento).</p>
---	---

Tale modifica, ai sensi di legge, attribuisce agli azionisti che non concorrono all'assunzione della deliberazione, il diritto di recesso. Per maggiori dettagli si rinvia a quanto previsto nei paragrafi 2 e 3 della presente Relazione.

1.4 Eliminazione del quorum qualificato previsto per le modifiche all'oggetto sociale e conseguente modifica dell'art. 11 dello Statuto

Nel 2008 la Società ha quotato le proprie azioni sul segmento MIV organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Conformemente a quanto prevedeva il Regolamento di Borsa Italiana al momento della quotazione, la Società ha adottato una previsione statutaria che prevedeva – e tutt'ora prevede - un quorum deliberativo qualificato del 90% del capitale sociale avente diritto di voto per l'adozione di deliberazioni concernenti (i) la modifica dell'oggetto sociale di cui all'art. 4 e (ii) la modifica del quorum qualificato di cui alla precedente lettera a).

Nell'anno 2010 Borsa Italiana ha riformato la suddetta disposizione prevedendo che per le società già a tale data quotate sul MIV, la stessa avrebbe continuato ad avere efficacia, mentre, per le società che successivamente alla data di modifica del Regolamento di Borsa Italiana avevano quotato le proprie azioni su detto mercato sarebbe stata applicabile la disciplina prevista dal codice civile in tema di maggioranze qualificate per le modifiche statutarie.

Tuttavia, in considerazione del fatto che:

- i. tale disposizione non è più presente nel regolamento del MIV per le società che hanno avuto accesso a suddetto mercato dall'anno 2010;
- ii. essa non è più, quindi, una condizione per la quotazione sul MIV;
- iii. il raggiungimento di tale soglia risulta particolarmente difficile da realizzare per una società quotata con azionariato diffuso;

il Consiglio di Amministrazione ritiene la disposizione in parola sia eccessivamente limitativa ai fini della gestione della Società e di conseguenza, volendo rendere più immediate le delibere che gli azionisti intendono adottare anche ai fini di un'operatività più rapida ed una maggiore competitività sul mercato, Vi propone l'eliminazione di tale previsione che consentirebbe all'Assemblea di assumere decisioni in merito all'adozione di modifiche statutarie con i quorum previsti dal codice civile.

A tal riguardo, si propone di apportare all'art. 11.4 dello Statuto sociale le seguenti modifiche.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Articolo 11) – Costituzione, competenza e deliberazioni</p> <p>11.1 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>11.2 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.</p> <p>L'Assemblea ordinaria è competente a deliberare ai sensi di legge su tutte le materie ad essa riservate.</p> <p>L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare:</p> <p>a) sulle modificazioni del presente Statuto;</p> <p>b) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori; e</p> <p>c) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.</p> <p>11.3 Fermo restando quanto previsto di seguito, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita e delibera secondo le norme di legge.</p> <p>11.4 L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole, in tutte le convocazioni, di non meno del 90% (novanta per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in merito:</p> <p>a) alla modifica dell'oggetto sociale, di cui all'articolo 4 del presente Statuto;</p> <p>b) alla modifica del <i>quorum</i> qualificato di cui alla precedente lettera a)</p>	<p>Articolo 11) – Costituzione, competenza e deliberazioni</p> <p>11.1 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>11.2 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.</p> <p>L'Assemblea ordinaria è competente a deliberare ai sensi di legge su tutte le materie ad essa riservate.</p> <p>L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare:</p> <p>a) sulle modificazioni del presente Statuto;</p> <p>b) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori; e</p> <p>c) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.</p> <p>11.3 Fermo restando quanto previsto di seguito, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita e delibera secondo le norme di legge.</p> <p>11.4 L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole, in tutte le convocazioni, di non meno del 90% (novanta per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in merito:</p> <p>a) alla modifica dell'oggetto sociale, di cui all'articolo 4 del presente Statuto;</p> <p>b) alla modifica del <i>quorum</i> qualificato di cui alla precedente lettera a).</p>

1.5 Precisazione del contenuto del regolamento di funzionamento del Consiglio, dei requisiti degli amministratori indipendenti, riformulazione dei meccanismi di nomina del Consiglio e di sostituzione di un consigliere dimissionario e riformulazione della clausola “*simul stabunt simul cadent*” con conseguente modifica dell'art. 15 dello Statuto

1.5.1 Precisazione del contenuto del regolamento di funzionamento del Consiglio e conseguente modifica del paragrafo 15.4 dello Statuto

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di modificare il paragrafo 15.4 dello Statuto al fine di eliminare, tra i contenuti del regolamento di funzionamento del Consiglio, le previsioni relative al compimento di

operazioni con parti correlate, essendo tale materia disciplinata da un regolamento ad hoc adottato dall'Emittente.

A tal riguardo, si propone di apportare al paragrafo 15.4 dello Statuto la seguente modifica.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Articolo 15) – Composizione, nomina e sostituzione (omissis)</p> <p>15.4 Almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 (due) se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di 7 (sette) componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.</p> <p>I componenti indipendenti sono dotati di professionalità ed autorevolezza tale da assicurare un elevato livello di dialettica interna al Consiglio di Amministrazione e da apportare un contributo di rilievo nella formazione della volontà del medesimo. Essi vigilano, con autonomia di giudizio, sull'andamento della gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della Società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.</p> <p>Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio fra il genere maschile e il genere femminile nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti di volta in volta vigenti.</p> <p>Compongono il Consiglio di Amministrazione Consiglieri esecutivi e non esecutivi.</p> <p>I componenti non esecutivi non sono coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della società. Essi devono acquisire – anche avvalendosi di comitati interni a tal fine istituiti – informazioni sulla gestione e sulla organizzazione aziendale, dal management, dalla funzione di revisione interna e dalle altre funzioni di controllo.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione approva un regolamento dei propri lavori, volto a disciplinare, tra l'altro, tempistica, forme e contenuti della documentazione da trasmettere ai singoli Consiglieri ai fini dell'adozione delle delibere sulle materie poste all'ordine del giorno; compiti e doveri attribuiti al Presidente, in punto di: formazione dell'ordine del giorno; informazione preventiva ai Consiglieri in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno; meccanismi idonei a garantire la fattiva partecipazione dei componenti indipendenti e non</p>	<p>Articolo 15) – Composizione, nomina e sostituzione (omissis)</p> <p>15.4 Almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 (due) se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di 7 (sette) componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.</p> <p>I componenti indipendenti sono dotati di professionalità ed autorevolezza tale da assicurare un elevato livello di dialettica interna al Consiglio di Amministrazione e da apportare un contributo di rilievo nella formazione della volontà del medesimo. Essi vigilano, con autonomia di giudizio, sull'andamento della gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della Società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.</p> <p>Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio fra il genere maschile e il genere femminile nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti di volta in volta vigenti.</p> <p>Compongono il Consiglio di Amministrazione Consiglieri esecutivi e non esecutivi.</p> <p>I componenti non esecutivi non sono coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della società. Essi devono acquisire – anche avvalendosi di comitati interni a tal fine istituiti – informazioni sulla gestione e sulla organizzazione aziendale, dal management, dalla funzione di revisione interna e dalle altre funzioni di controllo.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione approva un regolamento dei propri lavori, volto a disciplinare, tra l'altro, tempistica, forme e contenuti della documentazione da trasmettere ai singoli Consiglieri ai fini dell'adozione delle delibere sulle materie poste all'ordine del giorno; compiti e doveri attribuiti al Presidente, in punto di: formazione dell'ordine del giorno; informazione preventiva ai Consiglieri in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno; meccanismi idonei a garantire la fattiva partecipazione dei componenti indipendenti e non</p>

<p>esecutivi ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché alle deliberazioni inerenti, in genere, l'assetto organizzativo e dei controlli interni. Tale regolamento individua altresì presidi specifici atti a garantire la trasparenza e la sostanziale correttezza nell'assunzione delle deliberazioni riguardanti operazioni con parti correlate o per le quali i Consiglieri abbiano interessi, per conto proprio o di terzi; e detta disposizioni di dettaglio in materia di documentazione e verbalizzazione del processo decisionale; archiviazione e messa a disposizione della relativa documentazione; trasmissione delle delibere all'Autorità di vigilanza nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.</p> <p>Con apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea ordinaria, devono essere altresì previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli Amministratori, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche dimensionali della società amministrata.</p> <p>Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.</p>	<p>esecutivi ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché alle deliberazioni inerenti, in genere, l'assetto organizzativo e dei controlli interni. Tale regolamento individua altresì presidi specifici atti a garantire la trasparenza e la sostanziale correttezza nell'assunzione delle deliberazioni riguardanti operazioni con parti correlate o per le quali i Consiglieri abbiano interessi, per conto proprio o di terzi; e detta disposizioni di dettaglio in materia di documentazione e verbalizzazione del processo decisionale; archiviazione e messa a disposizione della relativa documentazione; trasmissione delle delibere all'Autorità di vigilanza nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.</p> <p>Con apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea ordinaria, devono essere altresì previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli Amministratori, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche dimensionali della società amministrata.</p> <p>Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.</p>
---	--

1.5.2 Precisione dei requisiti degli amministratori con riferimento ai criteri di indipendenza e di equilibrio fra generi e conseguente modifica del paragrafo 15.5 dello Statuto

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di modificare il paragrafo 15.5 dello Statuto al fine di:

- (i) chiarire quali siano i requisiti che devono possedere gli amministratori dell'Emittente per essere qualificati "indipendenti" ai sensi della vigente normativa, precisando che, a tal riguardo, rileva esclusivamente il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 147 ter, comma 4 del TUF e non anche il possesso dei requisiti di cui al Codice di Autodisciplina, il cui riferimento, erroneamente contenuto in tale paragrafo 15.5, non è presente nella restante vigente formulazione dell'art. 15 dello Statuto;
- (ii) chiarire le modalità di inserimento dei candidati nelle liste con riferimento ai requisiti di indipendenza;
- (iii) riformulare in modo più chiaro il meccanismo di funzionamento del voto di lista, in modo da garantire che sia costantemente assicurato il rispetto di quanto previsto dalla normativa *pro tempore* vigente in tema di composizione del Consiglio, con particolare riferimento all'equilibrio tra generi ed al numero degli amministratori indipendenti.

A tal riguardo, si propone di apportare all'art. 15.5 dello Statuto la seguente modifica.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Articolo 15) – Composizione, nomina e sostituzione (omissis)</p> <p>15.5 All’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione procede l’Assemblea ordinaria.</p> <p>Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 147-ter del Testo Unico della Finanza e al fine di assicurare alla minoranza l’elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo con l’eventuale menzione, accanto al candidato di riferimento, dell’idoneità a qualificarsi come indipendente, anche ai fini del rispetto delle previsioni del Testo Unico della Finanza e del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance di volta in volta in vigore, ed inserendo almeno uno dei candidati indipendenti al primo posto della lista.</p> <p>Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a tre non possono essere composte solo da candidati appartenenti al medesimo genere (maschile e femminile); tali liste dovranno includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio fra i generi (maschile e femminile) fermo restando che qualora dall’applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all’unità superiore.</p>	<p>Articolo 15) – Composizione, nomina e sostituzione (omissis)</p> <p>15.5 All’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione procede l’Assemblea ordinaria.</p> <p>Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 147-ter del Testo Unico della Finanza e al fine di assicurare alla minoranza l’elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo con l’eventuale menzione, accanto al candidato di riferimento, dell’idoneità a qualificarsi come indipendente, anche ai fini del rispetto delle previsioni del Testo Unico della Finanza e del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance di volta in volta in vigore, ed inserendo almeno uno dei candidati indipendenti al primo posto della lista.</p> <p>Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a tre non possono essere composte solo da candidati appartenenti al medesimo genere (maschile e femminile); tali liste dovranno includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio fra i generi (maschile e femminile) fermo restando che qualora dall’applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all’unità superiore.</p> <p>Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore indipendente ex art. 147 ter D.lgs. 58/1998, con un numero progressivo non inferiore a tre e superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo amministratore indipendente ex art. 147-ter.</p> <p>Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a tre non possono essere composte solo da candidati appartenenti al medesimo genere (maschile e femminile); tali liste dovranno includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di</p>

Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di Azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale o la diversa percentuale del capitale sociale individuata in conformità con quanto stabilito dalla normativa applicabile.

Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi un socio, i soggetti che lo controllano e le società da questo controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile), ovvero i soci aderenti ad un medesimo patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico della Finanza, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste, corredate dei curricula professionali, contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica nonché le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina pro tempore vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le rispettive cariche nonché l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della suddetta disciplina.

La titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. La relativa attestazione può essere comunicata alla Società anche successivamente al

equilibrio fra i generi (maschile e femminile) fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di Azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale o la diversa percentuale del capitale sociale individuata in conformità con quanto stabilito dalla normativa applicabile.

Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi un socio, i soggetti che lo controllano e le società da questo controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile), ovvero i soci aderenti ad un medesimo patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico della Finanza, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste, corredate dei curricula professionali, contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica nonché le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina pro tempore vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le rispettive cariche nonché l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della suddetta disciplina.

La titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. La relativa attestazione può essere comunicata alla Società anche successivamente al

deposito della lista purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste sono messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale, sul Sito Internet e con le altre modalità previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le statuizioni di cui sopra e/o i voti esercitati in violazione delle medesime statuizioni non saranno accettati.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione degli amministratori si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'assemblea, tranne uno, fermo restando quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi (maschile e femminile) nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra i generi;

b) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti (e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato e votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti) è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista, purché tale candidato soddisfi i requisiti prescritti dalla normativa vigente per la rispettiva carica.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione, una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Amministratori secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi

deposito della lista purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste sono messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale, sul Sito Internet e con le altre modalità previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le statuizioni di cui sopra e/o i voti esercitati in violazione delle medesime statuizioni non saranno accettati.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione degli amministratori si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'assemblea, ~~tranne uno, fermo restando quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi (maschile e femminile) nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra i generi;~~

b) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti (e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato e votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti) è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista, purché tale candidato soddisfi i requisiti prescritti dalla normativa vigente per la rispettiva carica.

~~In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.~~

~~Qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione, una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Amministratori secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi~~

non risulti un numero intero.

Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui l'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi e sarà sostituito con il primo candidato non eletto, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

A tale sostituzione si procederà sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione garantisca il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero). Nel caso in cui non sia possibile trarre dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti il numero di Amministratori del genere meno rappresentato necessario a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti in materia di riparto tra generi (maschile e femminile), gli Amministratori mancanti saranno eletti dall'Assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più amministratori con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge anche in materia di equilibrio fra i generi (maschile e femminile) ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.

~~non risulti un numero intero.~~

~~Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui l'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi e sarà sostituito con il primo candidato non eletto, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.~~

~~A tale sostituzione si procederà sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione garantisca il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero). Nel caso in cui non sia possibile trarre dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti il numero di Amministratori del genere meno rappresentato necessario a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti in materia di riparto tra generi (maschile e femminile), gli Amministratori mancanti saranno eletti dall'Assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.~~

~~In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più amministratori con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge anche in materia di equilibrio fra i generi (maschile e femminile) ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.~~

Qualora al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Amministrazione non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di volta in volta vigente, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto appartenente alla stessa lista secondo l'ordine progressivo, fermo restando il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di

<p>Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione stessa va resa al Vice Presidente o, in alternativa, al Presidente del Collegio Sindacale.</p>	<p>indipendenza stabiliti dalla legge. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione risulti conforme alla normativa di volta in volta vigente. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, l'Assemblea provvederà alle necessarie deliberazioni con la maggioranza di legge.</p> <p>Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista. Qualora risulti necessario per assicurare la conformità della composizione del Consiglio di Amministrazione alla normativa di volta in volta vigente, troverà applicazione la procedura di sostituzione sopra descritta.</p> <p>Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di amministratori inferiore al numero determinato dall'Assemblea, l'Assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione e provvederà alle necessarie deliberazioni con la maggioranza di legge.</p> <p>Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione stessa va resa al Vice Presidente o, in alternativa, al Presidente del Collegio Sindacale.</p>
---	--

1.5.3 Riformulazione dei meccanismi di sostituzione di un amministratore in caso di intervenute dimissioni di un componente del Consiglio e conseguente modifica del paragrafo 15.6 dello Statuto

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di modificare la formulazione del paragrafo 15.6 dello Statuto, che regola i meccanismi di sostituzione dell'amministratore dimissionario al fine di (i) garantire che, ove l'amministratore dimissionario sia espressione della minoranza, l'Assemblea chiamata a confermare l'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione o nominare un altro Amministratore in sua sostituzione, scelga il nuovo membro del Consiglio tra candidati presentati da soci non facenti capo al socio di maggioranza e (ii) chiarire le modalità di presentazione di eventuali candidature da parte dei soci.

A tal riguardo, si propone di apportare all'art. 15.6 dello Statuto la seguente modifica.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Articolo 15) – Composizione, nomina e sostituzione (omissis)</p> <p>15.6 Qualora nel corso dell’esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori si procederà alla loro sostituzione ai sensi dell’art. 2386 del codice civile, secondo quanto appresso indicato:</p> <p>a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell’ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l’Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio;</p> <p>b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l’osservanza di quanto indicato al punto a) così come provvede l’Assemblea, sempre con le maggioranze di legge, comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti di volta in volta vigenti, in materia di riparto fra generi (maschile e femminile).</p>	<p>Articolo 15) – Composizione, nomina e sostituzione (omissis)</p> <p>15.6 Qualora nel corso dell’esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori si procederà alla loro sostituzione ai sensi dell’art. 2386 del codice civile, secondo quanto appresso indicato:</p> <p>a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell’ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l’Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio;</p> <p>b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l’osservanza di quanto indicato al punto a) così come provvede l’Assemblea, sempre con le maggioranze di legge, comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti di volta in volta vigenti, in materia di riparto fra generi (maschile e femminile).</p> <p>Per la conferma dell’Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione o per la nomina di altro Amministratore in sua sostituzione, l’Assemblea procederà secondo le seguenti modalità: i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno la percentuale di partecipazione al capitale della società indicata al punto 15.5 del presente articolo, potranno indicare un proprio candidato depositando la documentazione indicata al medesimo punto 15.5 del presente articolo, entro i termini previsti dalla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente per la presentazione delle liste. Se l’Amministratore cooptato, o l’Amministratore da questi sostituito, era tratto dalla lista di minoranza, il socio che rappresenta la percentuale maggiore di capitale sociale presente in Assemblea e i soci ad esso collegati, anche indirettamente, non potranno votare. Nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, gli amministratori mancanti saranno eletti dall’assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie.</p>

1.5.4 Riformulazione della clausola “*simul stabunt simul cadent*” con conseguente modifica del paragrafo 15.7 dello Statuto

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di modificare il paragrafo 15.7 dello Statuto al fine di articolare con maggior chiarezza il meccanismo di funzionamento della clausola cosiddetta “*simul stabunt simul cadent*”, la quale dispone che venendo meno la maggioranza degli amministratori si intende dimissionario l'intero Consiglio che convocherà senza indugio l'Assemblea per il rinnovo totale dello stesso ed i cui membri resteranno, ai sensi di legge, in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio da parte dell'Assemblea.

A tal riguardo, si propone di apportare all'art. 15.7 dello Statuto la seguente modifica.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Articolo 15) – Composizione, nomina e sostituzione (omissis)</p> <p>15.7 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà alla convocazione e deve essere convocata dagli Amministratori rimasti in carica per la ricostituzione.</p>	<p>Articolo 15) – Composizione, nomina e sostituzione (omissis)</p> <p>15.7 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà alla convocazione e dell'Assemblea deve essere convocata dagli Amministratori rimasti in carica per la ricostituzione senza indugio per il rinnovo dello stesso.</p>

1.6 Ulteriori modifiche societarie si rendono necessarie per correggere imperfezioni e refusi:

1.6.1 Modifiche all'art. 9 dello Statuto

Il Consiglio di Amministrazione vi propone l'eliminazione, all'art. 9 dello Statuto (Trasferimento), dei paragrafi 9.1. e 9.3 in quanto, essendo la Società un emittente con titoli quotati, come specificato al paragrafo 9.2, le azioni sono liberamente trasferibili e, ai fini del trasferimento delle azioni da parte di un socio, non è richiesta l'effettuazione di alcuna comunicazione ai fini dell'esercizio di una eventuale prelazione.

A tal riguardo, si riportano nel seguito le modifiche che si intendono apportare all'art. 9 dello Statuto.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Articolo 9) – Trasferimento</p> <p>9.1 Per “trasferimento”, ovvero “trasferire” o “trasferibile”, si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, in forza del quale, in una o più fasi, direttamente o indirettamente, muti o venga limitata la titolarità delle Azioni ovvero siano costituiti, ceduti o garantiti a terzi diritti o poteri di qualsivoglia natura, compresi diritti di opzioni in relazione alle Azioni, ivi compresi, in via meramente esemplificativa, la</p>	<p>Articolo 9) – Trasferimento</p> <p>9.1 Per “trasferimento”, ovvero “trasferire” o “trasferibile”, si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, in forza del quale, in una o più fasi, direttamente o indirettamente, muti o venga limitata la titolarità delle Azioni ovvero siano costituiti, ceduti o garantiti a terzi diritti o poteri di qualsivoglia natura, compresi diritti di opzioni in relazione alle Azioni, ivi compresi, in via meramente esemplificativa, la</p>

<p>compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la cessione in blocco, forzata o coattiva, la cessione o il conferimento di azienda, la fusione, la scissione, la costituzione o la cessione di diritti reali.</p> <p>9.2 Le Azioni sono liberamente trasferibili, sia per atto <i>inter vivos</i> che <i>mortis causa</i>.</p> <p>9.3 Ogni comunicazione qui prevista deve essere fatta per iscritto a mezzo di posta elettronica o di telefax, confermato da lettera raccomandata (per posta o a mani), al domicilio eletto dagli azionisti risultante dal libro soci, e deve essere inviata in copia alla Società, con le stesse forme, al Consiglio di Amministrazione all'indirizzo della sede sociale.</p>	<p>compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la cessione in blocco, forzata o coattiva, la cessione o il conferimento di azienda, la fusione, la scissione, la costituzione o la cessione di diritti reali.</p> <p>9.21 Le Azioni sono liberamente trasferibili, sia per atto <i>inter vivos</i> che <i>mortis causa</i>.</p> <p>9.3 Ogni comunicazione qui prevista deve essere fatta per iscritto a mezzo di posta elettronica o di telefax, confermato da lettera raccomandata (per posta o a mani), al domicilio eletto dagli azionisti risultante dal libro soci, e deve essere inviata in copia alla Società, con le stesse forme, al Consiglio di Amministrazione all'indirizzo della sede sociale.</p>
--	--

1.6.2 Modifiche all'art. 10 dello Statuto

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di modificare l'art. 10 (Recesso) dello Statuto al fine di correggere un'improprietà lessicale al paragrafo 10.2.

A tal riguardo, si riportano nel seguito le modifiche che si intendono apportare al paragrafo 10.2 dello Statuto.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;">Articolo 10) – Recesso</p> <p>10.1 Il recesso potrà essere esercitato dagli azionisti nei casi previsti da norme inderogabili di legge e con le modalità previste dalla legge.</p> <p>10.2 Non compete pertanto il diritto di recesso agli azionisti che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 10) – Recesso</p> <p>10.1 Il recesso potrà essere esercitato dagli azionisti nei casi previsti da norme inderogabili di legge e con le modalità previste dalla legge.</p> <p>10.2 Non compete peraltro tuttavia il diritto di recesso agli azionisti che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.</p>

1.6.3 Modifiche all'art. 23 dello Statuto

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di modificare l'art. 23.8 (Collegio Sindacale) dello Statuto che riporta, tra l'altro, l'obbligo *ex lege* del Collegio Sindacale di informare senza indugio l'autorità di vigilanza circa tutti i fatti o gli atti relativi di cui venga a conoscenza e che possano costituire, in relazione all'Emittente, una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività finanziaria, al fine di chiarire che tali obblighi di segnalazione devono essere assolti nei confronti di Consob (alla cui vigilanza la Società è soggetta) e non alla Banca d'Italia (come erroneamente indicato).

A tal riguardo, si riportano nel seguito le modifiche che si intendono apportare al paragrafo 23.8 dello Statuto le seguenti modifiche.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;">Articolo 23) – Collegio sindacale</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>23.8 Il Collegio Sindacale svolge i compiti e le attività previsti dalla legge.</p> <p>In particolare, vigila sull’adeguatezza e la funzionalità del sistema dei controlli interni accertando l’efficacia e l’adeguato coordinamento di tutte le funzioni e le strutture coinvolte nel sistema, ivi compreso il soggetto incaricato del controllo contabile, promuovendo – se del caso – gli opportuni interventi correttivi.</p> <p>A tal fine, il Collegio Sindacale e il soggetto incaricato del controllo contabile si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti.</p> <p>Il Collegio Sindacale vigila altresì sull’adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché sull’osservanza delle procedure adottate per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate o in conflitto di interessi, riferendone annualmente all’Assemblea.</p> <p>I sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno, ricevendo le relazioni periodiche predisposte dalle medesime e i flussi informativi relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali, nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.</p> <p>Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d’Italia circa tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l’attività finanziaria.</p> <p>Fermo restando quanto precede, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l’adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l’efficacia.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 23) – Collegio sindacale</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>23.8 Il Collegio Sindacale svolge i compiti e le attività previsti dalla legge.</p> <p>In particolare, vigila sull’adeguatezza e la funzionalità del sistema dei controlli interni accertando l’efficacia e l’adeguato coordinamento di tutte le funzioni e le strutture coinvolte nel sistema, ivi compreso il soggetto incaricato del controllo contabile, promuovendo – se del caso – gli opportuni interventi correttivi.</p> <p>A tal fine, il Collegio Sindacale e il soggetto incaricato del controllo contabile si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti.</p> <p>Il Collegio Sindacale vigila altresì sull’adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché sull’osservanza delle procedure adottate per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate o in conflitto di interessi, riferendone annualmente all’Assemblea.</p> <p>I sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno, ricevendo le relazioni periodiche predisposte dalle medesime e i flussi informativi relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali, nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.</p> <p>Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d’Italia Consob circa tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l’attività finanziaria.</p> <p>Fermo restando quanto precede, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l’adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l’efficacia.</p>

1.6.4 Modifiche all’art. 24 dello Statuto

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di modificare l’art. 24 (Recesso) dello Statuto al fine di correggere un refuso contenuto nel titolo dell’articolo, dove erroneamente è riportata la parola “contabile”.

A tal riguardo, si riporta nel seguito la modifica che si intende apportare al paragrafo 10.2 dello Statuto.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Articolo 24) – Contabile revisione legale dei conti</p> <p>La revisione legale dei conti è svolta da società di revisione legale o altro soggetto in possesso dei requisiti di legge. Per la nomina, la durata, i compiti, i poteri, le responsabilità nonché per la determinazione dei compensi della società di revisione incaricata si applicano le previsioni di legge in materia.</p>	<p>Articolo 24) – Contabile Revisione legale dei conti</p> <p>La revisione legale dei conti è svolta da società di revisione legale o altro soggetto in possesso dei requisiti di legge. Per la nomina, la durata, i compiti, i poteri, le responsabilità nonché per la determinazione dei compensi della società di revisione incaricata si applicano le previsioni di legge in materia.</p>

2. INFORMAZIONI CIRCA LA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO

La modifica statutaria dell’art. 4 (oggetto sociale), ipotesi sub A), che contempla l’eliminazione dei limiti di investimento, di cui al paragrafo 1.2 della presente Relazione, integra le fattispecie previste per l’esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti che non concorrano alla relativa deliberazione (assenti, dissenzienti o astenuti) ai sensi dell’art. 2437, lettera a) cod. civ.

L’articolo 106 del TUF prevede espressamente, inoltre, che in relazione alla modifica statutaria dell’art. 6 dello Statuto, con l’introduzione di un nuovo paragrafo 6.7, relativa all’innalzamento della soglia OPA, di cui al paragrafo 1.3 della presente Relazione, spetti il diritto di recesso agli azionisti che non concorrano alla relativa deliberazione (assenti, dissenzienti o astenuti) ai sensi degli articoli 2437 e seguenti cod. civ.

Per tutte le altre modifiche statutarie proposte il Consiglio ritiene che non ricorrano le condizioni per l’esercizio del diritto di recesso ai sensi della normativa vigente.

3. INDICAZIONE DEI SOGGETTI LEGITTIMATI ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO, DELLE MODALITÀ E DEI TERMINI PREVISTI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO E PER IL PAGAMENTO DEL RELATIVO RIMBORSO, CON INDICAZIONE DEI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DI QUEST’ULTIMO.

Il diritto di recesso potrà essere esercitato dai soci legittimati (i.e. soci assenti, astenuti o dissenzienti in relazione alle deliberazioni che danno diritto al diritto di recesso ai sensi del precedente paragrafo 2 della presente Relazione), per tutte o parte delle azioni possedute, mediante invio di una lettera raccomandata che dovrà essere spedita all’Emittente entro 15 giorni decorrenti dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione riguardante la modifica dell’oggetto sociale. L’indirizzo cui potranno essere spedite le dichiarazioni di recesso è il seguente: “Alba Private Equity S.p.A, Viale Vittorio Veneto n. 2, 20124 Milano”.

Le azioni per le quali sarà esercitato il diritto di recesso non potranno essere cedute; ai fini della spettanza del diritto di recesso, la qualità di azionista dell’Emittente dovrà risultare alla data della deliberazione assembleare (secondo quanto nel seguito meglio specificato) e dovrà permanere sino alla data in cui il diritto viene esercitato.

La dichiarazione di recesso dovrà contenere i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio (ed, ove possibile, un recapito telefonico) per le comunicazioni inerenti al procedimento, nonché il numero di azioni dell'Emittente in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso, unitamente agli estremi ed alle coordinate del conto corrente del socio recedente su cui accreditare il valore di liquidazione delle azioni stesse. La dichiarazione di recesso dovrà inoltre contenere l'indicazione dell'intermediario presso cui sono depositate le azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso e la dichiarazione che tali azioni sono libere da pegni o altri vincoli a favore di terzi (ovvero, in caso contrario e quale condizione per l'ammissibilità della dichiarazione di recesso, l'indicazione che sarà trasmessa – sempre entro il suddetto termine di 15 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione riguardante la modifica dell'oggetto sociale – un'apposita dichiarazione del creditore pignoratizio, o del soggetto a cui favore sia posto altro vincolo, con la quale tale soggetto presti il consenso all'esecuzione del pagamento del corrispettivo del recesso in conformità alle istruzioni del socio recedente).

Fermo restando quanto precede, il socio che intende recedere dovrà altresì trasmettere all'Emittente, a pena di inammissibilità della dichiarazione di recesso, con le stesse modalità e contestualmente alla dichiarazione medesima – oppure, ove ciò non fosse possibile, anche successivamente, ma comunque entro e non oltre il predetto termine di 15 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione riguardante la modifica dell'oggetto sociale – un'apposita certificazione, rilasciata da un intermediario autorizzato a norma delle disposizioni in materia di strumenti finanziari dematerializzati immessi in regime di gestione accentrata, la quale attesti:

- la proprietà ininterrotta in capo al socio recedente delle azioni in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso, a decorrere dalla data della deliberazione assembleare di modifica dell'oggetto sociale e fino alla data di esercizio del diritto di recesso. Ai fini della sussistenza di tale requisito si intenderà legittimato il socio che, avendo acquistato le azioni dell'Emittente in borsa, le abbia anche ricevute per effetto della relativa liquidazione prima dell'apertura dell'adunanza assembleare che delibererà la modifica dell'oggetto sociale;
- l'assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni dell'Emittente in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso; in caso contrario, come in precedenza segnalato, il socio recedente dovrà provvedere a trasmettere all'Emittente, insieme alla certificazione e quale condizione per l'ammissibilità della dichiarazione di recesso, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle azioni, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso all'esecuzione del pagamento del corrispettivo del recesso in conformità alle istruzioni del socio recedente.

Come previsto dall'art. 2437-bis cod. civ. e dalle disposizioni regolamentari vigenti, il rilascio della certificazione da parte dell'intermediario autorizzato sarà accompagnato dal blocco delle azioni corrispondenti ad opera dell'intermediario medesimo, sino alla loro liquidazione.

In conformità a quanto disposto dall'art. 2437-ter, comma 3, cod. civ. per i casi di recesso nelle società con azioni quotate nei mercati regolamentati, il valore di liquidazione delle azioni da riconoscere ai soci recedenti sarà determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni

ordinarie dell'Emittente nei sei mesi che precedono la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla modifica dell'oggetto sociale.

Il prezzo di liquidazione unitario ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabile sarà pari a Euro 2,915.

Nel caso in cui uno o più soci a ciò legittimati esercitino il diritto di recesso, la procedura di liquidazione si svolgerà secondo quanto previsto dall'art. 2437-quater cod. civ. In particolare:

- gli Amministratori offriranno le azioni per le quali è stato esercitato (e sia divenuto efficace) il diritto di recesso in opzione agli altri soci, in proporzione al numero delle azioni possedute da questi ultimi. Per l'esercizio del diritto di opzione verrà concesso un termine che non dovrà essere inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta presso il registro delle imprese. I soci dell'Emittente che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno, altresì, diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptrate;
- ove i soci non acquistino, in tutto o in parte, le azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso, gli Amministratori potranno provvedere al relativo collocamento mediante offerta in borsa;
- in caso di mancato collocamento entro 180 giorni dalla data di efficacia del recesso, le azioni rimaste inoptrate ed eventualmente non collocate verranno rimborsate mediante acquisto da parte dell'Emittente attraverso l'utilizzo delle riserve disponibili, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dal terzo comma dell'art. 2357 cod. civ.

Al fine di definire le modalità ed i termini dell'offerta sopra indicata verranno tempestivamente presi gli opportuni contatti con CONSOB e Borsa Italiana.

4. INFORMAZIONI CHE NON POSSONO ESSERE RESE PRIMA DELL'ASSEMBLEA. INDICAZIONE DELLE MODALITÀ CON LE QUALI VERRANNO INFORMATI GLI AVENTI DIRITTO, PRECISANDO I QUOTIDIANI SUI QUALI SARANNO PUBBLICATI I NECESSARI AVVISI DI STAMPA"

Non sono presenti informazioni relative alla proposta di modifiche statutarie che non possono essere rese prima dell'assemblea.

Ai sensi della normativa vigente, l'Emittente provvederà inoltre a comunicare in tempo utile agli interessati le ulteriori informazioni necessarie per l'esercizio del diritto di recesso che non risultano definibili prima dello svolgimento dell'Assemblea (con particolare riferimento alla data di iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione assembleare che abbia approvato la modifica dell'oggetto sociale, data dalla quale decorrerà il termine per l'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci legittimati) mediante pubblicazione di apposito avviso su un quotidiano e sul sito internet dell'Emittente.

* * * * *

Alla luce di quanto sopra, qualora concordiate con quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad assumere le seguenti proposta di delibera:

"L'assemblea degli Azionisti di Alba Private Equity S.p.A.,

- presa visione della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,
- preso atto delle conseguenze in relazione al prospettato trasferimento di segmento di quotazione e negoziazione delle azioni della Società al segmento professionale del mercato degli Investment Vehicles organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,

delibera

1. di modificare l'art. 1 dello Statuto come descritto nel testo proposto nella Relazione;
2. di integrare lo Statuto con il nuovo paragrafo 6.7 come descritto nel testo proposto nella Relazione;
3. di modificare l'art. 4 dello Statuto, nel testo proposto nel paragrafo 1.2, punto A) della Relazione ovvero, per l'ipotesi in cui non fosse possibile raggiungere il quorum deliberativo rafforzato del 90% del capitale sociale, nel testo proposto nel paragrafo 1.2, punto B) della Relazione;
4. di modificare l'art. 6 dello Statuto come descritto nel testo proposto nella Relazione;
5. di modificare l'art. 11 dello Statuto con l'eliminazione del paragrafo 11.4 come descritto nel testo proposto nella Relazione;
6. di modificare l'art. 15 dello Statuto come descritto nel testo proposto nella Relazione;
7. di modificare gli artt. 9, 10, 23 e 24 dello Statuto come descritto nel testo proposto nella Relazione;
8. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di subdelega, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché l'adottata deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalla società di gestione del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento applicabili;
9. di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ad eseguire ogni adempimento – formale e/o sostanziale - avente ad oggetto la procedura finalizzata a garantire l'esercizio del diritto di recesso da parte degli aventi diritto ai sensi della Relazione.

* * * * *

La presente Relazione e tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea, è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito Internet della Società <http://www.alba-pe.com/governance/azionisti> in data **22 ottobre 2015**.

Milano, il **22 ottobre 2015**

Per il Consiglio di Amministrazione

F.to Il Presidente Michele Cappone